



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 56/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Pierpaolo Grasso

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 30534 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia nei confronti di:

- GUARNERI Vittorio, nato a Pavone del Mella (BS) il 25.06.1944, (c.f. GRNVTR44H25G391P), in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* all'epoca dei fatti (2011-2013) della C.S.S. Cooperativa Stalla Sociale Società agricola Coopoperativa (C.F. 00297850174), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Aglietta (C.F. GLTFRC70L22A859Y Pec: federico.aglietta@brescia.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Roberto Ardigò n. 18a;

- TREVISI Diego, nato a Cremona (CR) il 20.01.1969, (C.F. TRVDGI69A20D150A), in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* all'epoca dei fatti (2011-2013) della Trevisi srl (Partita IVA/C.F. 02597360342), rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Bezzi del Foro di

	Brescia (C.F.: BZZDNC62T13B157F Pec:	
	domenico.bezzi@brescia.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il	
	suo studio in Brescia, alla via A. Diaz n. 13/c;	
	- DIEGO TREVISI s.r.l. con sede legale attuale in Pieve San Giacomo (CR),	
	località Gazzolo n.2/C, (Partita IVA/C.F. 02597360342), in persona del legale	
	rappresentante <i>pro tempore</i> Trevisi Diego (amministratore) nato a Cremona	
	(CR) il 20.01.1969 (C.F. TRVDGI69A20D150A), rappresentata e difesa	
	dall'Avv.to Domenico Bezzi del Foro di Brescia (C.F.: BZZDNC62T13B157F	
	Pec: domenico.bezzi@brescia.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato	
	presso il suo studio in Brescia, alla via A. Diaz n. 13/c;	
	4. CIOCCA DIEGO, nella qualità di legale rappresentante all'epoca dei fatti	
	(2011-2013) e liquidatore della Alpi Service s.r.l., nato a Chiavenna (SO) il	
	13.03.1977, (C.F. CCCDGI77C13C623X) rappresentato e difeso dagli Avvocati	
	Naima Marconi (C.F. MRCNMA88R62C219Q Pec: naimamarconi@pec.it) e	
	Paolo Gianolio (C.F. GNLPLA63L02E897X Pec:	
	paologianolio@mantova.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato, presso lo	
	studio del secondo, in Mantova, via Acerbi n. 27;	
	CON L'INTERVENTO EX ART. 85 C.G.C.	
	- della REGIONE LOMBARDIA (P.IVA 80050050154), con sede legale in	
	Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente pro	
	tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Alessandra Zimmiti (C.F.	
	ZMMLSN68C51F205P, pec alessandra.zimmiti@milano.pecavvocati.it) e	
	Andrea Ilario Maria Viani (C.F. VNINRLI92A05F205E, pec	
	andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale, con	
	domicilio eletto in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1)	
	2	

	Esaminati gli atti ed i documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza pubblica del 24 gennaio 2024, con l’assistenza del	
	segretario d’udienza, Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Daniela	
	Dell’Oro, l’Avv. Viani per la Regione Lombardia, nonché l’Avv. Aglietta	
	per il sig. Guarneri, l’Avv. Gianolio per il Sig. Ciocca, l’Avv. Bezzi per il	
	Sig. Trevisi Diego e per l’omonima società.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1..Con atto di citazione depositato in data 31 luglio 2023 la Procura	
	regionale conveniva in giudizio gli epigrafati convenuti, per sentirli	
	condannare, a titolo di dolo, al pagamento della somma pari ad euro €	
	110.825,70 oltre rivalutazione ed accessori di legge sino all’integrale	
	soddisfo, in favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e	
	della Regione Lombardia per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale	
	(O.P.R.) in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari	
	P.A.C. destinati all’Italia per la programmazione 2007-2014.	
	L’indagine prendeva abbrivio dalla trasmissione, da parte della Guardia di	
	Finanza (Compagnia Menaggio) alla Procura contabile, degli atti relativi al	
	procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della	
	Repubblica di Sondrio, recante una fattispecie plurisoggettiva e complessa di	
	danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati	
	dall’O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell’ambito della politica	
	agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori	
	montani coinvolgenti una serie di beneficiari presentatori di domande di	
	aiuto contenenti dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei	
	requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro	
	3	

		posseduto.	
		Dall’ampia indagine effettuata, il presente libello accusatorio focalizzava la	
		sua attenzione sulla società cooperativa Stalla Sociale – Società Agricola	
		cooperativa, attualmente risultante cancellata dal registro dell’imprese e sul	
		suo rappresentante legale, dott. Vittorio Guarnieri, che avrebbe beneficiato	
		illecitamente di contributi erogati dall’O.P.R. regionale per gli anni 2011	
		(euro 17.976,45), 2012 (euro 15.823,93) e 2013 (euro 77.025,32), per un	
		totale di euro 110.825,70 asseritamente ottenuti con il concorso degli	
		intermediari, vale a dire la società Alpi Service avente quale amministratore	
		e legale il Sig. Ciocca Diego e la società Trevisi Diego s.r.l. avente quale	
		rappresentante Trevisi Diego.	
		In particolare la Procura ha sostenuto che il sig Guarneri ha presentato, ai	
		fini dell’ottenimento dei suddetti contributi, documenti formalmente regolari	
		ma sostanzialmente non rispondenti al vero, idonei ad condizionare	
		favorevolmente l’ottenimento dei contributi, nella specie i finanziamenti	
		comunitari liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed	
		a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (F.E.S.R.).	
		Dopo aver tratteggiato la disciplina relativa ai finanziamenti a carico della	
		PAC a seguito dell’entrata in vigore dei Regolamenti UE n.1782/2003 e	
		n.1290/2005, la Procura si è soffermata sulla finalizzazione dei contributi	
		nell’ambito dei territori montani, volti a mitigare l’abbandono dei pascoli e	
		delle superfici agricole foraggere di altura e ha evidenziato che la	
		cooperativa in questione, sulla scorta dei documenti a corredo della	
		domanda, il cui confezionamento sarebbe stato effettuato dalle società	
		Trevisi Diego ed Alpi service s.r.l., avrebbe proceduto:	
		4	

	- Per l'anno 2011 a presentare la domanda unica di Aiuto, dichiarando	
	di aver “mantenuto” i terreni adibiti a pascolo indicati al fg.9,	
	mappali n.12452, 12962,12964, 12976 del Comune di Garzeno, per il	
	tramite dell'allevatore Mana Cristoforo che, tuttavia, interrogato a tal	
	riguardo dalla Guardia di Finanza nel corso dell'indagine penale, ha	
	dichiarato di non aver fatto pascolare i suoi animali in quei mappali;	
	- Per l'anno 2012 a presentare la domanda unica di Aiuto, dichiarando	
	di aver “mantenuto” i terreni adibiti a pascolo indicati al fg.9,	
	mappali n.12452, 12962,12964, 12976 del Comune di Garzeno, per il	
	tramite degli allevatori Baronchelli Angiolino e Bellini Marciano	
	Andrea che, tuttavia, interrogati a tal riguardo dalla Guardia di	
	Finanza nel corso dell'indagine penale, hanno dichiarato di non aver	
	fatto pascolare i loro animali in quei mappali;	
	- Per l'anno 2013 a presentare la domanda unica di Aiuto, dichiarando	
	di aver “mantenuto” i terreni adibiti a pascolo indicati al fg.9,	
	mappali n.6932, 10583,10586, 14471 del Comune di Livo, per il	
	tramite dell'allevatore Bossio Elvino e Tanera Mauro che, tuttavia,	
	interrogato a tal riguardo dalla Guardia di Finanza nel corso	
	dell'indagine penale, hanno dichiarato di non aver fatto pascolare i	
	loro animali in quei mappali.	
	Pertanto, a fronte di tali considerazioni sarebbe venuto meno il criterio di	
	mantenimento minimo delle superfici sulle quali si è svolta l'attività di	
	pascolo, che avrebbe dovuto essere 0,2 UBA/HA, risultando essere, invece,	
	pari a 0,19201 UBA/HA.	
	Dopo aver invitato a dedurre gli odierni convenuti, non ritenendo idonee le	
	5	

	controdeduzioni presentate, li ha citati in giudizio sostenendo la sussistenza	
	di un danno erariale, consistente nell'importo degli aiuti sopra indicato per le	
	cennate annualità, evidenziando l'avvenuta alterazione dell'ordinario	
	procedimento amministrativo e l'ottenimento degli aiuti mediante una	
	condotta dolosa, volta ad alterare la realtà, tramite la produzione di	
	documentazione irregolare e non veritiera.	
	Ha, quindi, individuato quali responsabili l'effettivo percettore degli aiuti, in	
	persona del legale rappresentante, che ha firmato la domanda attestando la	
	veridicità di quanto in essa esposta, richiamando il principio di	
	autoresponsabilità amministrativa che escluderebbe in radice la buona fede	
	del beneficiario, pure invocata in sede di controdeduzioni e dinanzi alla	
	Guardia di finanza in sede di indagine penale, nonché gli altri convenuti che	
	hanno svolto il decisivo e concausale ruolo di intermediari.	
	Ha, poi, posto in evidenza che gli esiti dell'indagine penale sono confluiti nel	
	decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Sondrio del 8	
	agosto 2019 che ha disposto il sequestro preventivo delle somme oggetto di	
	reato, parzialmente revocato dal Tribunale del Riesame con riferimento alle	
	annualità 2011 e 2012 solo per motivi attinenti alla prescrizione.	
	Ha, quindi rimarcato la sussistenza della propria giurisdizione sugli	
	intermediari evocati in giudizio e escluso anche il difetto di legittimazione	
	passiva lamentato dalla difesa del Trevisi.	
	Ha, poi argomentato in ordine all'assenza dell'eccepita (in sede di	
	controdeduzioni) prescrizione in ragione del doloso occultamento del danno	
	che ne sposterebbe il <i>dies a quo</i> al momento in cui la procura regionale è	
	stata notiziata dalla guardia di Finanza.	

	Ha insistito, quindi, con ampie argomentazioni in ordine alla sussistenza del	
	dolo e sull'assenza di correttezza e buona fede nel comportamento tenuto dai	
	convenuti e nella richiesta di condanna in via solidale della somma sopra	
	indicata, opponendosi all'applicazione del potere riduttivo.	
	2. I convenuti si sono tutti costituiti in giudizio.	
	2.1 La difesa del Guarneri ha posto l'accento sul ruolo determinante svolto	
	dall'Alpi Service s.r.l. con la quale la cooperativa da lui rappresentata aveva	
	sottoscritto un contratto di gestione del pascolo, obbligandosi a predisporre,	
	organizzare tutte le pratiche necessario per le operazioni di mantenimento	
	dei pascoli dietro il pagamento annuo di € 1.210,00, ponendo in evidenza il	
	ruolo centrale emerso anche nell'indagine penale da parte della cennata	
	società.	
	Ha sottolineato la circostanza di aver stipulato tutti i contratti presso la sede	
	dell'associazione di categoria non avendo motivi, quindi, per dubitare della	
	correttezza dei dati inseriti nella domanda.	
	Ha, quindi, insistito sull'assenza di dolo e colpa anche alla luce della	
	disciplina introdotta dall'art.21 del d.lgs.76/2020.	
	Ha eccepito la prescrizione anche alla luce della disciplina di settore (art.3	
	n.1 regolamento UE 2988/95) che prevede un termine quadriennale per gli	
	Stati membri di poter perseguire un'irregolarità lesiva degli interessi	
	comunitari, contestando, altresì, la sussistenza di un doloso occultamento del	
	danno.	
	Ha, infine, in via subordinata chiesto l'ammissibilità al rito abbreviato ex	
	art.130 c.g.c. nonostante il parere sfavorevole reso dalla Procura regionale	
	già in sede di citazione, asseritamente estrinsecato mediante l'opposizione	
	7	

	all'applicazione del potere riduttivo, formulando, quindi, espressa richiesta	
	di rito abbreviato per il pagamento della somma pari ad € 50.000,00 pari al	
	50% della pretesa azionata.	
	2.2. La difesa del Trevisi e della società Diego Trevisi s.r.l. ha eccepito in	
	primo luogo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e il difetto di	
	legittimazione passiva dei propri assistiti in quanto in capo ad essi non	
	sarebbe riconoscibile la qualifica di “incaricato di pubblico servizio”.	
	Nel merito hanno posto in dubbio gli esiti ed i calcoli effettuati dalla Guardia	
	di Finanza, evidenziando che il requisito della “condizionalità”, necessario	
	per l'accesso ai contributi, risultava comunque pienamente rispettato,	
	ponendo l'accento sul fatto che il Sig. Trevisi è stato anche destinatario di un	
	procedimento di recupero di indebito da parte della Regione Lombardia,	
	conclusosi con la relativa archiviazione.	
	Ha evidenziato, inoltre, che i propri assistiti non hanno mai prestato	
	assistenza all'azienda coinvolta nel presente procedimento, sostenendo che	
	le pratiche in questione sono state gestite dalla Alpi service senza alcun	
	coinvolgimento della Trevisi, puntualizzando che la consulenza prestata nel	
	2013 al Sig. Guarneri, richiamata in citazione, ha ad oggetto, attività del tutto	
	estranea a quella di intermediazione.	
	Ha, infine, eccepito la prescrizione, concludendo per l'assoluzione, ovvero	
	per limitare la responsabilità al solo anno 2013, chiedendo, in via	
	subordinata, di procedere all'assunzione della testimonianza di un	
	funzionario della Regione Lombardia in ordine all'asserita assenza	
	dell'attività di monticazione ai fini del calcolo necessario per l'ottenimento	
	dei contributi.	
	8	

	Nell'imminenza dell'udienza, poi, la difesa ha depositato un decreto di	
	archiviazione della Procura contabile, disposto nei confronti dei propri	
	assistiti in vicenda analoga.	
	2.3 La difesa di Ciocca Diego, legale rappresentate dell'Alpi Service ha, in	
	primo luogo eccepito la prescrizione in ragione delle annualità cui si riferisce	
	la presunta percezione illecita, escludendo l'applicazione, nel caso di specie	
	del criterio dell'occultamento doloso, richiamando le fonti di matrice	
	comunitaria che prevedono l'espletamento di doverosi controlli che, se	
	espletati non avrebbero reso possibile il supposto occultamento.	
	Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto, non apparirebbe	
	chiaro il concreto ausilio fornito al soggetto percettore ed escludendo, in	
	quanto non percettore del contributo, di poter essere passibile di condanna	
	per danno erariale.	
	Nel merito, ferma restando la ricostruzione operata dalla Procura erariale, la	
	difesa ha evidenziato l'irrilevanza della mancata esatta coincidenza fra i	
	mappali indicati dal pascolatore e quelli dichiarati dal Sig. Guarnieri in	
	quanto, l'adiacenza delle particelle non escluderebbe la possibilità che gli	
	animali, una volta portati nei territori montani ad inizio estate si distribuisce	
	spontaneamente su diversi mappali, contestando, fra l'altro, le dichiarazioni	
	rese a SIT dai pascolatori.	
	Ha sostenuto l'irrilevanza della mancata conoscenza dell'azienda agricola	
	istante da parte dei pascolatori in quanto l'attività della società ALPI Service	
	era del tutto corretta, potendo le aziende agricole utilizzare anche il	
	pascolamento di terzi per assolvere al requisiti della condizionalità previsto	
	dalla legge.	
	9	

	In tale ambito la società faceva da tramite fra i pastori e gli affittuari dei	
	pascoli, ben potendo capitare, quindi, che i pastori/allevatori non	
	conoscessero direttamente l'impresa agricola per la quale erano chiamati a	
	svolgere l'attività di monticazione.	
	Nell'invocare, quindi, la piena legittimità dell'operato del proprio assistito,	
	ha concluso per chiedendo, sostanzialmente, il rigetto delle pretese	
	accusatorie ovvero, in via di estremo subordine, l'applicazione del potere	
	riduttivo.	
	3. Si è costituita, <i>ad adiuvandum</i> , la Regione Lombardia ripercorrendo, in	
	estrema sintesi, i fatti di causa e evidenziando che l'Azienda agricola è stata	
	iscritta nel registro dei debitori dell'OPR, precisando di aver avviato il	
	procedimento volto al recupero degli importi contestati con esclusione di	
	quelli relativi all'anno 2011 e dando atto dell'avvenuto recupero di €	
	4.655,39.	
	Con decreto reso fuori udienza depositato in data 9 gennaio 2024 il	
	Presidente ha ritenuto inammissibile l'istanza di rito abbreviato formulata	
	dal Guarneri in quanto, dalla memoria di costituzione non si evinceva alcuna	
	preventiva richiesta di parere formulata alla Procura regionale, così come	
	prevede l'art.130 c.g.c.	
	All'udienza del 24 gennaio 2024 tutte le parti hanno insistito nelle	
	contrapposte tesi.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Va evidenziato, in prima battuta, che le questioni preliminari qui sollevate	
	sono già state affrontate, in fattispecie analoga, da questa Sezione formando,	
	10	

	quindi, un valido e condivisibile precedente dal quale questo Collegio non ha	
	motivi di discostarsi.	
	1. In primo luogo va, quindi, rigettata l’eccezione di giurisdizione e di	
	difetto di legittimazione passiva sollevata dalle difese del Trevisi, della	
	relativa società e del Sig Ciocca (cfr. Sez. Giur. Lombardia 18 aprile 2023,	
	n.78).	
	Sul punto appare sufficiente richiamare quanto affermato dalla Suprema	
	Corte che ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile non solo nei	
	confronti del soggetto beneficiario dei contributi pubblici ma, anche nei	
	confronti dei soggetti che hanno coadiuvato il beneficiario della	
	contribuzione pubblica svolgendo ruoli professionali e istruttori decisivi ai	
	fini dell’ottenimento del contributo, a prescindere che abbiano sottoscritto la	
	domanda per accedere al contributo finanziario (Cass. Sez. Un., sent.	
	24.11.2021, n. 36375; id., Sez. Un., sent. 24.1.2022 n. 1994).	
	Nel caso di specie la Procura ha ben delineato il ruolo di intermediario svolto	
	dai soggetti in questione che avrebbero contribuito e partecipato, quindi,	
	all’iter procedimentale sotteso all’ottenimento del beneficio ritenuto illecito.	
	Pertanto, a tale titolo, appaiono corrette sia le considerazioni in ordine alla	
	sussistenza dello <i>ius dicere</i> da parte di questo Giudice, sia in ordine alla	
	legittimazione passiva di tutti i convenuti, ferma restando la successiva	
	valutazione circa la sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi della	
	responsabilità erariale.	
	Appare irrilevante, quindi, ai fini della responsabilità risarcitoria cui si	
	conforma la responsabilità amministrativo contabile che l’eventuale obbligo	
	restitutorio sia posto a solo carico dell’indebito percettore.	
	11	

	2. Anche l’eccezione di prescrizione non appare fondata.	
	Sul punto, come già sopra accennato è sufficiente ricordare quanto già più	
	volte esposto, nella medesima fattispecie, da questa Sezione, secondo cui, le	
	condotte illecite si connotano come fraudolente in quanto volte ad ottenere,	
	mediante una falsa rappresentazione della realtà, contributi extracomunitari	
	erogati dalla Regione Lombardia per il tramite dell’Organismo Pagatore	
	Regionale, trovando, quindi, applicazione la disciplina di cui all’art. 1	
	comma 2 L. 20/1994. Al riguardo, quindi il <i>dies a quo</i> è stato correttamente	
	individuato nel momento in cui, venuto meno il segreto istruttorio penale, la	
	Procura contabile è stata notiziata dei fatti asseritamente dannosi, vale a dire	
	per effetto della comunicazione della Guardia di finanza del 23 aprile 2021	
	(<i>ex multis</i> e da ultimo, Sez. Giur.Lombardia, 11 dicembre 2023, n.206)	
	Tali considerazioni valgono anche nei confronti dei soggetti che, come	
	vedremo, si ritiene abbiano concorso nel danno a titolo di colpa grave, in	
	ragione della sussistenza, alla luce della fattispecie plurisoggettiva di cui si	
	discute, di concorrenti condotte dolose (vedasi al riguardo Sez. III giur.	
	Centr., 2 agosto 2018, n.310).	
	3. Nel merito il Collegio ritiene che l’azione è fondata, nei termini che	
	seguono.	
	Va ribadito prioritariamente, come già più volte esposto in precedenti	
	pronunce, che i contributi <i>de quibus</i> richiedevano, in capo al percettore, la	
	sussistenza delle c.d. condizionalità, circostanze la cui esistenza è necessaria	
	per l’effettiva erogazione del finanziamento. Nello specifico, esse	
	consistevano, cumulativamente, nella proprietà, nel possesso e/o nella	
	disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto; nell’effettivo	
	12	

	utilizzo del terreno a pascolo, attuato mediante pascolamento delle greggi o	
	delle mandrie o, in alternativa, nello sfalcio almeno annuale del pascolo;	
	nella produzione di certificati di origine e sanità per l'alpeggio e la	
	transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai proprietari delle bestie (c.d.	
	modelli 7 di monticazione e demonticazione.	
	A tal fine, con l'introduzione del regime del cd. "disaccoppiamento" di cui	
	ai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005 gli aiuti economici in campo	
	agricolo sono corrisposti all'imprenditore richiedente secondo un regime di	
	pagamento unico, collegato al possesso di determinate condizioni all'atto	
	della presentazione della domanda unica di aiuto all'ente erogatore, nella	
	quale le stesse devono essere dichiarate e comprovate.	
	Pertanto, nel caso di specie la domanda unica di aiuto doveva indicare	
	l'elenco delle particelle catastali, di cui si dichiara la conduzione,	
	specificando: il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione	
	vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.), la superficie per cui si chiede il	
	contributo nonché, per lo specifico aiuto montano, il pascolatore per conto	
	terzi (o c.d. monticatore) di cui ci si intende avvalere per il pascolo o lo	
	sfalcio del fieno, indentificato attraverso l'indicazione del codice fiscale.	
	A fronte di tale quadro normativo, il Collegio ritiene verificatosi il	
	meccanismo fraudolento ipotizzato dalla Procura regionale, avendo indicato,	
	nella domanda relativa agli anni 2011-2013 il nominativo di pascolatori di	
	bestiame in terreni agricoli nella sua disponibilità che, tuttavia, interrogati a	
	SIT nell'ambito dell'indagine penale, hanno chiaramente smentito la	
	circostanza in questione, dichiarando di non essere neanche a conoscenza del	
	fatto di essere stati inseriti nella richiesta di contributi di altri soggetti, della	
	13	

	cui credibilità, come già più volte richiamato in altre pronunce cui si	
	rimanda, non si ha motivo di dubitare.	
	Il meccanismo qui indicato è analogo a quello ripercorso ed analizzato dalla	
	giurisprudenza di questa Sezione che ha concluso nel senso che “... <i>tali</i>	
	<i>dichiarazioni costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è</i>	
	<i>liberamente valutabile dal giudice. Esse, che risultano di contenuto</i>	
	<i>inequivoco e immune da contraddizioni, delineano, in maniera</i>	
	<i>reciprocamente autonoma, ma convergente, un meccanismo fraudolento</i>	
	<i>(basato sulla produzione di documenti ideologicamente falsi, finalizzato</i>	
	<i>all’indebito ottenimento di contributi comunitari) pienamente</i>	
	<i>corrispondente a quello descritto dal p.m. contabile in citazione”</i> (C. Conti,	
	sez. giur. Lombardia, sent. 4 gennaio 2023, n.1). Si aggiunga, inoltre, che la	
	episodicità del fatto qui contestato si innesta - in realtà - in un collaudato	
	“ <i>modus operandi</i> ” posto in essere dalla Alpi Service e dalla Diego Trevisi	
	s.r.l., ben individuato nell’allegata documentazione acquisita nel corso del	
	procedimento penale finalizzato ad ottenere contributi comunitari, altrimenti	
	non spettanti, attraverso la presentazione di domande formalmente regolari	
	ma ideologicamente false (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 1 del 4	
	gennaio 2023).	
	Al riguardo appare irrilevante quanto sostenuto dalla difesa del Ciocca Diego	
	in ordine alla possibilità di poter concludere accordi per il pascolamento di	
	terzi ovvero in ordine alla irrilevanza della mancata conoscenza fra	
	pascolatore ed impresa agricola, atteso che tale aspetto non è in discussione;	
	ciò che rileva, invece, è la <i>mutatio veritatis</i> rappresentata nella richiesta di	
	contributo e che ha portato allo sviamento dei contributi percepiti dalla	
	14	

	finalità di interesse pubblico alla quale gli stessi erano preordinati, ovverosia	
	il mantenimento dei pascoli permanenti.	
	Non incidono, su tale condotta le circostanze dedotte in ordine al presunto	
	errore di calcolo della guardia di Finanza essendo sufficiente, ad avviso del	
	requirente, la disposizione di diritto interno di cui all’art. 75, dPR 445/2000	
	che implica la decadenza dei benefici in caso di dichiarazione non veritiera	
	senza che al riguardo possa incidere il dolo ovvero la colpa del dichiarante	
	(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2013, n.1933).	
	La rilevanza della condotta nel giudizio amministrativo contabile va	
	scrutinata al fine di individuare i responsabili del danno cagionato all’erario	
	ai fini risarcitori, a prescindere dagli obblighi restitutori derivanti	
	dall’applicazione delle regole comunitarie ed amministrative.	
	Nel caso di specie non vi è dubbio che la condotta del Ciocci per tutte le	
	annualità in questione, per le attività effettuate nella qualità di	
	amministratore dell’Alpi Service appare connotata da dolo, alla luce del	
	ruolo di gestore delle attività di pascolo e dei contratti stipulati con l’azienda	
	agricola.	
	Il ruolo propulsivo svolto dal soggetto in questione, quale ideatore	
	dell’intero meccanismo truffaldino e quale compartecipe, unitamente al	
	Treviri di un vero e proprio sodalizio criminale, appare ben delineato anche	
	nei provvedimenti della competente Procura della Repubblica ed è scolpito	
	anche nelle dichiarazioni rese dalla quasi totalità dei soggetti coinvolti	
	nell’indagine penale che evidenziano che tutta l’attività propedeutica è stata	
	svolta dagli intermediari, in virtù dell’ampia libertà loro ascritta , che hanno	
	curato la scelta dei pascolatori, il più delle volte, come ammesso anche dalle	
	15	

	difese di questo giudizio, neanche conosciuti dagli agricoltori.	
	Nel caso di specie, poi, rilevano anche le dichiarazioni dello stesso Guarneri	
	che ha dichiarato di essersi recato presso gli uffici di categoria per firmare la	
	domanda di aiuto, già fornita precompilata.	
	Il pieno coinvolgimento, mediante l’attività pienamente consapevole e voluta	
	della Alpi Service appare, quindi, evidente ai fini della sussistenza della	
	invocata responsabilità	
	Analogo discorso deve essere fatto, tuttavia solo con riferimento all’anno	
	2013 - non essendoci prova alcuna del ruolo concausale svolto negli anni	
	antecedenti – con riferimento alla società Diego Trevisi s.r.l. ed all’omonimo	
	legale rappresentante.	
	Al riguardo la fattura presente agli atti riporta chiaramente la dicitura	
	<i>“intermediazione affitto pascolo”</i> , non potendo tale attività essere	
	circoscritta, come sostiene di difesa, ad una mera intermediazione	
	immobiliare, se si considera, altresì, che la stessa si inserisce nell’iter	
	procedimentale che ha consentito il meccanismo truffaldino architettato e	
	che ha ad oggetto, tutta la complessiva attività di intermediazione che ha	
	portato all’affitto dei terreni funzionale, poi, alla dichiarazione non veritiera.	
	D’altronde anche il quadro tracciato dalla Procura della Repubblica appare	
	ben definito e linearmente logico nell’individuare, nell’ampia attività posta	
	in essere e finalizzata all’ottenimento degli illeciti contributi, in ragione	
	anche del ruolo associativo dello stesso e della natura di “sodale”	
	dell’organizzazione - unitamente anche al Ciocca - posta in essere,	
	riconosciutagli, sulla scorta degli elementi emersi, dallo stesso giudice	
	penale.	
	16	

	L'avvenuta archiviazione intervenuta in altro procedimento contabile non	
	rileva in questa sede laddove, dal quadro fattuale emerge chiaramente il	
	ruolo di intermediario concretamente svolto, limitatamente al 2013 dai	
	cennati convenuti.	
	Con riferimento, invece, alla condotta del Guarnieri il Collegio ritiene	
	necessario, alla luce degli atti di causa, puntualizzare che la responsabilità	
	del Guarnieri è censurabile a titolo di colpa grave e non di dolo.	
	Il richiamato principio di autoresponsabilità amministrativa che soggiace in	
	capo a chi concorre all'azione amministrativa, in ragione dell'innovata ottica	
	di semplificazione introdotta dal DPR 445/2000, certamente applicabile	
	anche in questa sede, comporta la decadenza dai benefici ottenuti in virtù di	
	un automatismo che non offre margini di discrezionalità non trovando alcuna	
	rilevanza – come già detto in precedenza – l'eventuale dolo o colpa del	
	dichiarante.	
	Non a caso lo stesso DPR 445/2000 tiene ben distinti l'istituto della	
	decadenza del beneficio (art.75), dall'accertamento della condotta ai fini	
	della responsabilità penale (art.76).	
	Ciò ovviamente non esime il dichiarante dal dover effettuare un controllo sul	
	contenuto delle dichiarazioni che lo stesso è tenuto a rendere; tuttavia, in	
	ragione della complessità della disciplina prevista dalla norma, ai fini della	
	sussistenza dell'invocato dolo appare doverosa una più pregnante verifica in	
	ordine al ruolo effettivamente svolto e della piena coscienza e volontà di	
	porre in essere l'evento dannoso.	
	Nel caso di specie, in realtà, gli elementi rappresentati in giudizio depongono	
	per una sua esclusione in ragione del ruolo attivo svolto esclusivamente	

	dall'intermediario nonchè dal contesto "istituzionale" entro il quale si è	
	sviluppato il fatto dannoso, tenuto conto che non appare dubitabile la	
	circostanza per la quale il Guarneri ha proceduto a firmare fogli già	
	predisposti presso l'associazione di categoria.	
	A ben vedere, poi, le motivazioni addotte dal giudice del riesame per ritenere	
	sussistente il <i>fumus commissi delicti</i> a carico del Guarneri, nell'ottica di	
	questo Collegio, per effetto della piena autonomia dei due procedimenti, ed	
	alla luce di una più completa valutazione nel merito rispetto alla decisione	
	sommatoria tipico dei procedimenti cautelari, assumono una valenza idonea ad	
	escludere il profilo doloso nella condotta del Guarneri in quanto:	
	- la considerevole distanza dalla sede dell'azienda agricola ed i fondi	
	oggetto di pascolo non appare elemento idoneo ad escludere la	
	possibilità di ricevere – in astratto - il contributo richiesto; semmai	
	giustificherebbe la scelta di affidarsi <i>in toto</i> all'intermediazione dei	
	soggetti sopra indicati, confidando anche nella conoscenza tecnica	
	dei procedimenti da parte dei predetti;	
	- la mancata conoscenza del pascolatore, anche per espressa ammissione	
	della difesa della Alpi service s.r.l. e della Diego Trevisi s.r.l. non	
	appare, di per sé elemento idoneo ad escludere il finanziamento	
	atteso che ben può capitare, anche nei normali rapporti di locazione	
	immobiliare che se ci si avvale di un intermediario, il locatore possa	
	non conoscere il conduttore temporaneo di un proprio immobile;	
	- il totale disinteresse sull'effettiva attività di monticazione non appare,	
	alla luce delle suindicate considerazioni elemento sufficiente ad	
	individuare una preordinata attività dolosa del Guarneri essendo	
	18	

	elemento sintomatico, semmai, della grave superficialità della	
	condotta dello stesso che ha erroneamente confidato della legittimità	
	dell’operato degli intermediari.	
	Tali considerazioni, tuttavia, non escludono che il Guarneri, in quanto	
	firmatario e diretto percettore del finanziamento, avrebbe dovuto porre	
	particolare cautela nella verifica della regolarità delle procedure e veridicità	
	della documentazione presentata, anche in ragione degli obiettivi che la	
	disciplina comunitaria intende conseguire.	
	4. Le somme erogate per le annualità 2010-2013 costituiscono pertanto, nella	
	loro integralità, danno erariale che va risarcito dagli odierni convenuti, nei	
	limiti sopra indicati.	
	Del danno devono rispondere in via solidale i sigg.ri Guarneri Vittorio,	
	Ciocca Diego, Diego Trevisi e la società Diego Trevisi s.r.l per l’annualità	
	2013 ed i soli Guarneri Vittorio e Ciocca Diego per le annualità 2011-2012	
	per le ragioni suesposte.	
	Al riguardo, con riferimento alla posizione del sig.Guarneri Vittorio, pur	
	avendo ritenuto sussistente la colpa grave, la responsabilità solidale deriva	
	dal disposto di cui all’art.1 comma 1- <i>quinquies</i> della l.20/94, avendo	
	conseguito indubbiamente un illecito arricchimento.	
	Dalle somme contestate, deve essere detratta la somma pari ad € 4.655,39	
	già rifondata in via amministrativa dal Guarneri che, in assenza di	
	specificazione evincibile dalle reversali di incasso depositate in giudizio il	
	Collegio ritiene di imputare, al debito relativo all’annualità 2013 in ossequio	
	a quanto previsto dai principi generali di cui all’art.1193 c.c.	
	L’amministrazione danneggiata va individuata, a fronte dell’irrituale duplice	
	19	

	prospettazione effettuata dalla Procura regionale, nella Regione Lombardia,	
	soggetto titolato, fra l'altro, anche all'attivazione in via amministrativa del	
	recupero delle somme indebitamente percepite in materia siffatta.	
	In conclusione il danno complessivo ammonta ad € 106.170,31 oltre	
	rivalutazione ed accessori di legge dalla data di percezione dei singoli	
	contributi indebiti, sino all'integrale soddisfo, in favore della Regione	
	Lombardia quale Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.),	
	La condanna alle spese segue la soccombenza.	
	Le spese di lite, in favore dell'interveniente adesivo dipendente, in	
	considerazione delle caratteristiche dall'attività prestata, che non ha	
	comportato la soluzione di questioni giuridiche e di fatto di particolare	
	pregio o complessità, in replica delle eccezioni del convenuto e in sostegno	
	dell'attività del P.M. ed in assenza di fase istruttoria, sono liquidate sulla	
	base dei valori minimi della controversia, con la ulteriore riduzione di cui	
	art. 4, D.M. 44/2014 e succ.mod., stante l'identità della controversia con	
	numerosi analoghi giudizi trattati dinnanzi a questa Sezione, in €. 2.200,00.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia,	
	definitivamente pronunciando	
	CONDANNA	
	- Guarneri Vittorio al pagamento della complessiva somma pari ad €	
	106.170, 31 di cui €. 33.800,38 in solido con Ciocca Diego ed €. 72.369,93	
	in solido con Ciocca Diego, Trevisi Diego e la società Diego Trevisi s.r.l.;	
	- Ciocca Diego al pagamento della complessiva somma pari ad €	
	106.170,31 di cui €. 33.800,38 in solido con Vittorio Guarneri ed €.	
	20	

